

PROT. 19
2020



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE

Ai magistrati della prima sezione civile

**Al Direttore di Cancelleria della prima sezione civile
e p.c.**

Al Signor Presidente del Tribunale

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

SEDE

Visto il D.L. RECANTE "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", in data 8/3/2020;

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Roma n.3585 del 5/3/2020 "Misure precauzionali COVID-19- D.P.C.M. 2 marzo 2020", con la quale viene trasmessa la nota n.8163 del 4 marzo 2020 del Presidente della Corte di Appello e si invitano i presidenti di sezione ad adottare analoghe disposizioni;

vista la delibera del 5/3/2020 del Consiglio Superiore della Magistratura n.186/VV/2020;

evidenziata la peculiarità della Prima Sezione civile, che tratta cause con una costante presenza di tutte le parti, nonché la situazione logistica delle aule di udienza che non prevede uno spazio antistante alle stesse sufficientemente ampio ed idoneo quindi ad evitare assembramenti;

ritenuto che vada assicurata la continuità dell'attività giudiziaria, contenendo, per quanto possibile, le occasioni di contagio per l'utenza, per gli avvocati, per il personale di cancelleria e per i magistrati, ed evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi antistanti e nei locali della sezione destinati al transito ed alla sosta degli avvocati, delle parti e dell'utenza tutta;

ritenuto che debba essere data esecuzione al decreto in data 8/3/2020 che dispone il rinvio delle udienze ad eccezione di quelle indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), tra cui "le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"

rilevato che devono essere quindi trattate tutte le cause già fissate per l'udienza presidenziale di separazione e divorzio nonché quelle camerale relative alle coppie di fatto in quanto urgenti, mentre possono essere rinviate tutte le altre;

STABILISCE

le seguenti linee guida da seguire sino al 31/5/2020:

- a) i difensori cureranno il deposito di qualsiasi istanza esclusivamente a mezzo di deposito telematico, evitando l'accesso alle cancellerie;
- b) tutte le istanze di rinvio d'udienza proposte dagli avvocati e dalle parti provenienti dalle cosiddette "zone rosse", se non relative ad udienze che non richiedono una trattazione indifferibile ed urgente, saranno accolte;
- c) gli avvocati che abbiano necessità di conferire con i giudici, dovranno far pervenire l'istanza in via telematica.

Con particolare riguardo ai procedimenti connotati dal carattere di urgenza:

- gli avvocati avranno cura di depositare l'istanza di trattazione urgente in via telematica; la cancelleria le metterà in visione ai singoli giudici che potranno trattarle, qualora ne ravvisino l'urgenza, decidendo se fissare la comparizione delle parti o dando solo un termine per note e repliche; le udienze di trattazione delle cause urgenti saranno fissate a distanza di 30 minuti le une dalle altre, con invito ai legali di controllare preventivamente sul portale telematico l'orario di trattazione, per evitare assembramenti davanti alle aule di udienza;

Relativamente ai procedimenti ordinari, alle separazioni consensuali, ai divorzi congiunti, ai ricorsi congiunti, alle modifiche delle condizioni di separazione, divorzio e modifica di provvedimenti relativi a coppie di fatto:

- differimento delle udienze già fissate nel periodo 9/3/2020 e 22/3/2020 a data successiva a cura di ciascun magistrato e con comunicazione della data di rinvio a cura della Cancelleria;

- sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto sino al 22/3/2020;
- rinvio d'ufficio di tutte le udienze istruttorie, di escussione testi e di audizione di minori a data successiva al 31/5/2020, con comunicazione della data di rinvio a cura della Cancelleria;
- previsione, con riguardo alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

Relativamente alle udienze presidenziali di separazione e divorzio ed alle udienze camerali relative a coppie di fatto:

- trattazione di tutte quelle per le quali non sia presentata un'istanza di astensione da parte degli avvocati . Qualora invece la richiesta di astensione venga avanzata da una sola parte, il Giudice, previa valutazione in ordine alla legittimità dell'astensione in base al codice di autoregolamentazione degli Avvocati, valuterà l'assoluta improcrastinabilità della decisione.

Ringrazio per la collaborazione.

Roma, li 8 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Marta Ienzi